



**REGOLAMENTO
PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
E DI SERVIZI LEGALI ai sensi dell'art. 17 d. lgs. n. 50/2016**

Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio 2022

Sommario

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 – SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E METODO DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO

ART. 4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ART. 5 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 6 – DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO

ART. 7 – REQUISITI GENERALI E SPECIALI

ART. 8 – CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA

ART. 9 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

ART. 10 – PUBBLICITÀ

ART. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 12 – REDAZIONE DEI CAPITOLATI TECNICO – PRESTAZIONALI E PROGETTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

PARTE II – ACQUISIZIONI DI VALORE PARI O SUPERIORE A € 40.000,00

ART. 13 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

ART. 14 – INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

ART. 15 – INVITO

ART. 16 – SEDUTE DI GARA E VERIFICA DEI REQUISITI

ART. 17 – STIPULA DEL CONTRATTO E PUBBLICITÀ

PARTE III – ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE A € 40.000,00

ART. 18 – ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE A € 40.000,00

PARTE IV – AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI

ART. 19 - AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1 LETT. D)

ART. 20 - SERVIZI LEGALI NON ESCLUSI DAL CODICE

ART. 21 – CONSULENZE LEGALI ESTRANEE AL CODICE

PARTE V – NORME FINALI

ART. 22 – NORMATIVA E LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO - RINVIO

ART. 23 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1- OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento disciplina le procedure che Finpiemonte S.p.A. espleta per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e dei servizi legali esclusi ai sensi dell'art.17 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
- 2) Gli importi di spesa indicati nel Regolamento devono essere intesi al netto di IVA ed ulteriori oneri di legge.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) Il «Codice» è il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.
- b) La «Società» è Finpiemonte S.p.A.
- c) Il «Regolamento» è il presente regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo sotto la soglia comunitaria ex art. 35 del Codice, approvato dalla Società.
- d) I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore alle soglie di cui agli artt. 35 del Codice e non rientrano nel novero dei contratti esclusi.
- e) L'«operatore economico» è una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
- f) Il «RUP» è il Responsabile Unico del Procedimento nominato dalla Società per ogni singola procedura.
- g) Il «DEC» è il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato per ogni procedura.
- h) Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui la Società consulta gli operatori economici scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.
- i) Il «profilo del committente» è il sito informatico della Società, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.
- l) L'«ANAC» è l'Autorità nazionale anticorruzione.
- m) Il «DUVRI» documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

ART. 3 – SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E METODO DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO

- 1) Le soglie di rilevanza comunitaria per servizi e forniture sono quelle definite dall'art. 35 del Codice, come aggiornato periodicamente, per gli appalti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari.
- 2) Le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
- 3) Il calcolo del valore stimato dell'appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, valutato dalla Società. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti della procedura.
- 4) Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento di avvio della procedura di affidamento del contratto.
- 5) Per quanto non espressamente disciplinato dagli articoli che precedono, il calcolo del valore stimato del contratto è effettuato ai sensi dell'art. 35 del Codice nel rispetto dei vincoli di spesa

e dei prezzi di riferimento previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1) Per ogni acquisizione l'organo aziendale competente individua e nomina il Responsabile del Procedimento, al quale sono demandati i compiti e le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2) Ove il Responsabile del Procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione deve essere considerata in capo al Direttore Generale.

ART. 5 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per ogni procedura di affidamento di un contratto la Società nomina, se diverso dal RUP, un Direttore dell'esecuzione del contratto che vigila sulla corretta esecuzione del medesimo.

ART. 6 – DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO

Tutte le procedure oggetto del presente Regolamento prendono avvio con la disposizione a contrarre o atto equivalente contenente, almeno: a) l'indicazione dell'interesse pubblico che la Società intende soddisfare; b) le caratteristiche dei servizi e/o delle forniture che si intendono acquisire; c) l'importo massimo stimato dell'affidamento; d) la relativa copertura contabile; e) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni; f) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

ART. 7 – REQUISITI GENERALI E SPECIALI

1) Per tutte le procedure l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice.

2) Per le acquisizioni oggetto del Regolamento, la Società ha facoltà di richiedere anche il possesso dei requisiti speciali minimi agli operatori economici riguardanti l'idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, la capacità tecnica e professionale.

ART. 8 – CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA

Per gli acquisti di servizi e forniture oggetto del Regolamento, la Società dovrà acquisire il codice identificativo della gara (CIG) presso l'ANAC secondo le modalità indicate sul sito dell'Autorità e tale codice dovrà essere indicato negli atti di affidamento.

ART. 9 –VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Le procedure per le acquisizioni devono svolgersi nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 s.m.i. e nel caso si presenti il rischio di interferenze in sede di esecuzione del contratto, la Società deve redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e determinare il costo delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I costi della sicurezza e quelli derivanti dal DUVRI devono essere esplicitati negli atti per l'affidamento.

ART. 10 – PUBBLICITÀ

Tutti gli atti delle procedure di affidamento oggetto del Regolamento sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza, laddove previsti, dal Codice.

ART. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per gli affidamenti delle procedure oggetto del presente Regolamento la Società agisce nel rispetto della L. 136/2010 s.m.i. e della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC, aggiornata con deliberazione n. 556 del 31 maggio 2017.

ART. 12 - REDAZIONE DEI CAPITOLATI TECNICO – PRESTAZIONALI E PROGETTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

1) Nel caso di appalti di servizi e forniture non particolarmente complessi, il capitolato tecnico riporta le specifiche tecniche secondo quanto indicato all'art. 68 del Codice.

2) Nel caso di appalti di forniture e servizi complessi il capitolato consiste in un progetto che deve contenere quanto descritto dall'art. 23, comma 15, del Codice ovvero: la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito l'appalto di forniture e/o servizi; le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 2008, n. 81; il calcolo degli importi per l'acquisizione degli appalti di forniture e/o servizi; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione delle forniture e/o servizi; il capitolato descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa; i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara; l'indicazione dei livelli minimi di servizio e gli inadempimenti o irregolarità da sanzionare mediante penali; l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

PARTE II - ACQUISIZIONI DI VALORE PARI O SUPERIORE A € 40.000,00

ART. 13 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1) Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, fatte salve le deroghe, anche temporanee, espressamente previste dalla legge allo stesso art. 36.

2) Gli operatori economici da consultare sono individuati dalla Società nel rispetto del criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato o, se costituiti, sulla base di elenchi fornitori costituiti dalla Società.

3) Rimane comunque salva la facoltà per la Società di ricorrere alle procedure ordinarie, aperte o ristrette, in tal caso i termini di cui agli artt. 60 e 61 del Codice possono essere ridotti fino alla metà.

4) Prima dell'avvio delle procedure, la Società delibera di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

ART. 14 – INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1) La Società, per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure, effettua indagini di mercato e/o può selezionarli da elenchi di operatori economici appositamente costituiti. La Società, infatti, può istituire uno o più elenchi di operatori economici, suddivisi per rilevanza economica e categoria merceologica, che pubblica sul proprio profilo di committente e utilizza per individuare i soggetti da invitare alle procedure secondo il principio di rotazione.

2) Le indagini di mercato avvengono mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse sul profilo del committente. In ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua concorrenzialità la Società può prevedere altre ed ulteriori forme di pubblicità del suddetto avviso.

3) La durata della pubblicazione è stabilita di norma in minimo quindici giorni naturali e consecutivi, fatta salva la riduzione del citato termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

4) L'avviso indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche

e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, il criterio di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

5) La Società può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella deliberazione a contrarre – fermo restando che tale numero deve essere pari o superiore, laddove presenti, al minimo previsto dall'art. 36, comma 2, del Codice e s.m.i.

6) L'invito all'affidatario uscente deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

7) La Società invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice.

ART. 15 – INVITO

1) L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata, tra cui almeno:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, devono essere indicati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; nel caso in cui si utilizzi il criterio del minor prezzo dovrà data adeguata motivazione di tale scelta;

f) la misura delle eventuali penali;

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) l'eventuale richiesta di garanzie;

i) il nominativo del RUP;

l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

ART. 16 – SEDUTE DI GARA E VERIFICA DEI REQUISITI

1) Le sedute di gara sono tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività vengono verbalizzate.

2) Il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, viene verificato dalla Società. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà della Società di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

ART. 17- STIPULA DEL CONTRATTO E PUBBLICITÀ

1) Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico in modalità elettronica, o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

2) In caso di affidamento di servizi e forniture inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto.

3) Al fine di garantire pubblicità e trasparenza, la Società pubblica, a seguito dell'aggiudicazione, sul suo profilo nella sezione dedicata alla gara, la documentazione inerente la procedura di affidamento.

PARTE III - ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE A € 40.000,00

ART. 18 – ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE A € 40.000,00

1) L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto: per affidamenti diretti superiori a 5.000 euro e inferiori a 40.000 euro, previa consultazione di due o più operatori economici, se presenti; per affidamenti diretti inferiori a 5.000 euro, l'affidamento diretto può avvenire anche senza previa consultazione di più operatori economici.

2) La Società può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

3) Prima dell'avvio delle procedure, la Società delibera di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, detta disposizione contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquisire, l'importo dell'affidamento, la procedura seguita con una sintetica indicazione delle ragioni, il criterio per l'eventuale selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

4) Il ricorso all'affidamento in via diretta a un determinato operatore economico deve essere adeguatamente motivato.

5) Nel rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, del Codice l'affidamento al contraente uscente deve avere carattere eccezionale e nel caso cui la Società proceda in tal senso motiva tale scelta nella disposizione a contrarre in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

6) Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

7) Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto.

PARTE IV - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI

ART. 19 – AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1, LETT. D)

1) Al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, la Società affida gli incarichi per i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del Codice (rappresentanza legale in giudizio e in arbitrato e conciliazione, consulenza legale in preparazione del giudizio, di arbitrato e conciliazione) utilizzando l' *"Elenco di professionisti accreditati presso FINPIEMONTE S.p.A per il conferimento*

di mandati di rappresentanza in giudizio, di incarichi di servizi legali e di consulenza legale occasionale”, già istituito e aperto alle iscrizioni, come indicato da ANAC.

2) La società attinge dall’Elenco ai fini dell’individuazione di un professionista cui conferire, ai sensi degli artt. 4 e 17, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’incarico nel rispetto dei principi generali e considerando altresì:

- a) il livello di complessità della controversia;
- b) le competenze tecniche e le pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal *curriculum vitae*;
- c) pregresso contenzioso sulla questione oggetto di affidamento;
- e) la complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia;
- f) il preventivo di spesa presentato in relazione al caso di specie.

3) La scelta dell’incaricato avviene previa consultazione di almeno tre professionisti, laddove presenti, tenuto conto del livello di complessità della controversia, del valore economico stimato dell’affidamento, dell’esperienza professionale maturata nell’ambito di specializzazione di riferimento, nonché del criterio di rotazione degli inviti ove compatibile con le esigenze nel caso di specie. La Società procede alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa pervenuti.

4) Nei casi di particolare complessità e urgenza, la Società può procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista iscritto nell’Elenco.

5) Nei casi di particolare complessità o novità del *thema decidendum*, la Società si riserva di procedere mediante affidamento diretto, rigorosamente motivato, anche a un professionista non iscritto nell’Elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi, anche in relazione all’assenza nell’Elenco di professionisti idonei a svolgere l’incarico.

Art. 20 – SERVIZI LEGALI NON ESCLUSI DAL CODICE

Per i servizi legali diversi da quelli di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del Codice - nel rispetto delle procedure del Codice medesimo, ed in conformità alle Linee Guida ANAC, l’Elenco viene utilizzato per affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice stesso, secondo le procedure negoziate di cui al Codice stesso.

Art. 21 – CONSULENZE LEGALI ESTRANEE AL CODICE

Per le consulenze legali estranee all’applicazione del Codice, si rinvia all’apposito Regolamento per gli incarichi esterni di collaborazione.

PARTE V – NORME FINALI

Art. 22 – NORMATIVA E LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO - RINVIO

Le disposizioni del presente Regolamento vengono adottate e si armonizzano con le norme e gli indirizzi contenuti nel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e nelle Deliberazioni, Determinazioni e Linee Guida dell’ANAC in materia.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente.

ART. 23 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione formale da parte del Consiglio di Amministrazione della Società ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul profilo del committente.